



DETERMINAZIONE N. 578 DEL 23/12/2021

Determinazione definitiva delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021.

Il Segretario Generale,

- richiamato l'art. 67 c. 1 del CCNL 21 maggio 2018 delle cd. “Funzioni locali”, relativo al triennio 2016÷2018, a mente del quale *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”*;
- preso atto che, ai sensi del punto precedente, l'unico importo consolidato è stato determinato in € 356.075,09, al netto delle risorse destinate, nel corso del 2017, al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
- visto, altresì, l'art. 67 c. 2 del CCNL, che definisce le modalità di incremento stabile delle risorse determinate ai sensi del citato c. 1;
- viste, in particolare:
 - ✓ la lettera a), in base alla quale, il Fondo, va incrementato dell'importo di Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, pari, complessivamente, ad € 9.484,80;
 - ✓ la lettera b), relativa alla rideterminazione delle PEO a seguito degli incrementi stipendiali, pari ad € 12.619,49;



- ✓ la lettera c), che consente l'incremento del Fondo di parte stabile, per un importo pari alla RIA ed agli assegni ad personam del personale comunque cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima, quantificato in € 16.655,86;
- preso atto che, le somme di cui al punto precedente, sono complessivamente pari ad € 38.760,15 e che, pertanto, le risorse stabili risultano determinate in € 394.835,24;
- vista, quindi, la propria determinazione n. 104 del 22 febbraio scorso, di determinazione provvisoria delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021;
- visto l'art. 67 c. 3 del CCNL che stabilisce che il Fondo continua ad essere alimentabile con importi variabili, di anno in anno;
- viste, in particolare:
 - ✓ la lettera a) del detto comma 3, a mente della quale, confluiscono, all'interno del Fondo, le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;
 - ✓ la lettera d), a mente della quale confluiscono, nel Fondo, gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
 - ✓ la lettera e), che consente di destinare, alle risorse variabili, gli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999;
 - ✓ la lettera h), che attribuisce la facoltà di destinare, al Fondo, le risorse stanziare dagli Enti ai sensi del comma 4;
 - ✓ la lettera i), in base alla quale, sono destinate, all'incremento del Fondo, le eventuali risorse stanziare ai sensi del comma 5, lettera b);
- vista la deliberazione della Giunta camerale n. 121 del 7 luglio u.s., con la quale sono state impartite, alla dirigenza, le direttive per la quantificazione delle ulteriori risorse variabili da destinare ad incremento del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021;



- vista, altresì, la propria determinazione n. 349 dell'8 luglio, con la quale, sulla base delle indicazioni di cui al punto precedente, sono state provvisoriamente determinate le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021;
- visto l'art. 68, c. 1 del CCNL 2016÷2018, che stabilisce la possibilità di rendere disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;
- vista, quindi, la propria determinazione n. 357 del 15 luglio scorso, di liquidazione dei compensi correlati ai premi di performance dell'anno 2020
- preso atto che, in esito alla liquidazione delle somme di cui al punto precedente, è emerso un risparmio, a valere sulle risorse fisse dell'anno 2020, pari ad € 15.362,14;
- vista, pertanto, la deliberazione della Giunta camerale n. 222 del 22 dicembre scorso, con la quale la Giunta ha disposto:
 - di confermare la destinazione della somma di € 255.000,00 ad incremento delle risorse variabili, previste dall'art. 67 c. 5 lettera b) e legate al “conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”;
 - di confermare nell'1,2% la percentuale, prevista dal comma 4 dell'art. 67, del Monte salari 1997 da destinare ad incremento del Fondo, per un importo di € 23.175,31;
 - di confermare in € 4.513,68 la somma, destinabile al Fondo per la produttività, riveniente dalle economie di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni;
 - di confermare, in base all'art. 67, c. 3 lettera d), in € 23,18, gli importi corrispondenti alla frazione di RIA e degli assegni ad personam, di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 67, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, del personale comunque cessato nel corso del 2020;
 - di determinare in € 12.036,08 i risparmi dello straordinario da portare in aumento del Fondo e da considerare fuori dal limite posto dal valore del 2016;
 - di determinare in € 15.362,14 i risparmi di cui all'art. 68 del CCNL;
 - di determinare, pertanto, complessivamente, in € 310.110,39, le risorse variabili da destinare ad incremento del Fondo dell'anno 2021, determinate secondo quanto previsto dall'art. 67, cc. 3, 4 e 5, e dall'art. 68, c. 1 del CCNL Funzioni locali 2016÷2018;



- preso atto del parere positivo espresso dal Collegio dei revisori dei conti sulla costituzione definitiva del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021, come approvato dalla Giunta camerale con la citata deliberazione n. 222 del 22 dicembre scorso;
- vista la deliberazione del consiglio camerale n. 27 del 17 dicembre 2020, di approvazione del preventivo annuale 2021 e della relativa relazione;
- visto l'art. 13 comma 1 del D.P.R. 254/2005, con il quale si affida la gestione del budget direzionale ai dirigenti, nell'ambito delle competenze previste dal regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- visto l'art. 13 comma 2 del D.P.R. 254/2005, che prevede che l'effettivo utilizzo del budget direzionale sia disposto con provvedimento dirigenziale;
- vista la deliberazione della Giunta camerale n. 3 del 1° febbraio 2021, di ratifica della determinazione Presidenziale d'urgenza n 46 del 18 dicembre 2020, di approvazione del budget direzionale 2021;
- vista, altresì, la propria determinazione n. 567 del 21 dicembre 2020, con la quale sono state assegnate ai dirigenti le competenze in ordine all'utilizzo delle risorse del budget direzionale;
- richiamato il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 17 del 13 dicembre 2012;
- visto lo Statuto camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 19 del 29 ottobre 2020;
- visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- vista la legge 29.12.1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,

DETERMINA

- a) di quantificare in € 394.835,24 le risorse stabili da destinare, nell'anno 2021, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- b) di quantificare definitivamente in € 310.110,39 le risorse variabili da destinare, nel 2021, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività;
- c) di determinare in € 33.842,21 l'importo da portare in riduzione del Fondo, in applicazione dell'art. 23, c. 2 del D.Lgs. 75/2017;



- d) di quantificare, pertanto, in € 671.103,42 le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021, come da prospetto allegato sub a) alla presente determinazione, di cui forma parte integrante;
- e) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
(Dott. Cesare Veneri)

Allegato: Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2021.